

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Per la ricorrente:

- PALOMBO LAURA nata il 25.03.1974 a Spaichingen (Germania) e residente in Pompei (NA) alla via Trav. Vicinale Messigno n. 16, C.F.: PLMLRA74C65Z112X;

rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO MAIURI", Via S. Abbondio - 80044 Pompei (NA), Codice Fiscale: 82009900638, in persona del Dirigente *pro tempore*.

Tutti rappresentati e difesi *opelegis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via A. Diaz 11.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

-RESISTENTI-

nonché contro

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia A.T.A. della Provincia di Napoli, valide per gli anni 2021/2024, in cui la ricorrente risulta presente, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

-CONTROINTERESSATI

**BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN
FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Questi procuratori, preliminarmente, evidenziano come il ricorrente lamenta un'impropria esclusione dalla graduatoria del personale ATA. Il petitum del presente giudizio è costituito da un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto ad essere inserito nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA, profilo professionale di Collaboratore Scolastico, triennio 2021-24, in virtù del possesso di idoneo requisito di accesso.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi*, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
 Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
 Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell’art. 413 c.p.c. (introdotto dall’art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Con l’art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell’art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall’altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all’emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all’art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l’individuazione dell’ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

L’istante ha prestato l’ultimo servizio presso l’Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri” di Pompei (NA).

FATTO

La Sig.ra Palombo Laura, in data 25.04.2021, presentava la domanda prot. n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5572156.25-04-2021. (allegato n.1) di inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, triennio 2021-2024, per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), provincia di Napoli, al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei (NA), scuola capofila.

L’istante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 comma 9 e art. 5 comma 8 lettera G del DM 50/2021 (allegato n.2), dichiarava di avere diritto all’inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il profilo Collaboratore Scolastico (CS), in quanto titolare di almeno 30 giorni di servizio, prestati prima del 25.7.2008, sul corrispondente profilo professionale.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

A tal fine, la ricorrente indicava nella domanda ATA (vedasi pag. da 5 a 8, allegato n.1) i periodi di servizio svolti negli a.s. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 presso il Liceo Linguistico Paritario Alessandro Pansa srl di Pompei (allegato 2.1).

Il Liceo Statale “E. Pascal” di Pompei (NA), scuola capofila, con decreto prot. 5275 del 11.08.2021 (allegato n.3) pubblicava le graduatorie definitive d’Istituto di III Fascia per il conferimento di contratti a tempo determinato per il profilo del Personale A.T.A. (Collaboratori Scolastici) a valere per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, inserendo la Sig.ra Palombo Laura alla posizione n. 379 con punteggio 14,50.

In quanto inserita nelle menzionate graduatorie, l’istante veniva individuata dall’Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri” di Pompei quale titolare del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 3487 del 26.11.2021 dal 01.11.2021 al 30.11.2021 successivamente prorogato con contratto prot. 3592 del 03.12.2021 al 01.12.2021 al 31.12.2021 sul profilo CS (allegato n. 4).

Tuttavia, l’I.C. “Amedeo Maiuri” di Pompei con decreto prot. 3764/07 del 17.12.2021 (allegato n.5) disponeva la risoluzione del contratto di supplenza per mancanza del requisito di accesso utilizzato per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA triennio 2021/2024, richiamando l’art. 2 comma 9 del DM 50/2021.

In definitiva, ad avviso dell’Amministrazione resistente, la Sig.ra Palombo Laura non avrebbe diritto all’inserimento nella graduatoria ATA, profilo CS, poichè il servizio entro il 25.7.2008 risulta prestato in scuole non statali.

Eppure, il D.L. n. 255 del 03.07.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha equiparato la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie e nelle scuole statali, nei termini e limiti temporali che seguono: *“I servizi..... prestati, dal 10 settembre 2000, nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

In ragione di tanto, gli scriventi legali invocano la disapplicazione del decreto prot. 3764/07 del 17.12.2021 emesso dall’I.C. “Amedeo Maiuri” di Pompei che nega la validità del servizio svolto



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

presso la scuola paritaria quale requisito di accesso alle graduatorie di terza fascia ATA, profilo CS, per violazione della legge n. 62 del 2000 e per l'inosservanza dei principi della parità di trattamento.

Tanto premesso, è interesse della Sig.ra Palombo Laura agire in giudizio con procedura d'urgenza al fine di richiedere il reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, profilo CS, triennio 2021/2024, stante l'impossibilità di accedere alle supplenze.

DIRITTO***1) Sul fumus boni iuris.***

SUL FUMUS BONI IURIS -VIOLAZIONE DELLA L. 10 MARZO 2000, N. 62. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLANTE L'EQUIPARAZIONE TRA SCUOLA PARITARIA E SCUOLA STATALE, AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI TERZA FASCIA ATA, PROFILO CS. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IL PERSONALE ATA CHE HA PRESTATO SERVIZIO NELLE SCUOLE PARITARIE, RISPETTO A COLORO I QUALI LO ABBIANO MATURATO NELLE SCUOLE STATALI.

L'esponente lamenta, con il presente atto, la violazione della L. n. 62/2000, posto che, la stessa, ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale, riconoscendo che le scuole private "svolgono un servizio pubblico" e costituiscono, insieme alle scuole statali, "il sistema nazionale di istruzione pubblica" (sul punto, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. II, sentenza del 08.02.2001).

Il provvedimento gravato, nella parte in cui non attribuisce validità al servizio prestato presso le scuole paritarie, ai fini dell'inserzione nelle graduatorie di terza fascia ATA, rispetto all'identico servizio reso, invece, nelle scuole statali e considerato utile per detta collocazione, si ritiene illegittimo, per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e inosservanza dei principi della parità di trattamento.



Su analoga questione è intervenuta pronuncia giudiziaria di accoglimento totale n. cronol. 3738/2020 del 27/07/2020 (allegato n.6), emessa dal Giudice del Lavoro di Padova, Dott. Francesco Perrone, nell'ambito del ricorso recante RG n. 1079/2020. Detta statuizione, non reclamata, si ritiene consolidata, anche a seguito della declaratoria di inammissibilità – scaturita dal successivo procedimento iscritto, dalla controparte ministeriale, al N.R.G. 1950/2020 (ricorso ex art 669 octies, avverso la citata ordinanza cautelare 3738/20) - contenuta nella successiva ordinanza N. R.G. 1950/2020, stilata dal Giudice del Lavoro di Padova (dott. Maurizio Pascali), in data 02/02/2021 (allegato n.7).

Ebbene, quanto al fumus boni iuris, il giudicante veneto ha rappresentato come l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 disponga che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”. Il comma 3 poi prevede che “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)”.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha successivamente sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

A tale proposito, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.

In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione, nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
 Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
 Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

nelle scuole statali, nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritarie.

Nemmeno consentirebbe di pervenire ad una diversa conclusione, il rilievo secondo cui tale normativa si riferisca esclusivamente servizi di “insegnamento”. La citata disposizione non assume carattere eccezionale, suscettibile di trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi espressamente previste, costituendo, diversamente, esplicitazione normativa del principio generale della completa equiparazione tra servizio prestato presso scuole paritarie e servizio prestato presso scuole statali.

Ed ancora, alla luce di un’interpretazione “costituzionalmente orientata all’art. 3 Cost.”, sarebbe obiettivamente irragionevole la disparità di trattamento che il personale ATA finirebbe per subire, rispetto al personale docente, nonostante si tratti di soggetti che, presso gli istituti paritari, hanno svolto la medesima attività lavorativa, a parità di condizioni lavorative rispetto al medesimo servizio prestato dal personale ATA presso istituti statali.

Tale principio risulta anche affermato dalla Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 20/9/2018, C-466/17, Motter, la quale, pur riferendosi effettivamente al personale docente, si fonda su un principio logico (quello dell’omogeneità sostanziale dei servizi prestati) che ben può essere esteso al personale ATA.

Sulla equiparazione di servizi statali e paritari si produce anche copia della sentenza n. 3230/2018 (allegato n.8) emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.

2) *Sul periculum in mora.*

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l’illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall’Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l’esistenza di un pregiudizio



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di Collaboratore Scolastico.

In definitiva, l'Amministrazione resistente, ritenuto non valido il titolo di accesso per il profilo CS, ha disposto l'esclusione della Sig.ra Palombo Laura dalle graduatorie d'istituto di terza fascia.

Tanto premesso, è interesse della Sig.ra Palombo Laura agire in giudizio, con procedura d'urgenza, al fine di richiedere l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia a.s. 2021/24, profilo Collaboratore Scolastico, stante l'impossibilità di ricevere convocazioni per l'assegnazione delle supplenze.

Il ricorrente ha necessità di conseguire una pronuncia di reinserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA. Altrimenti, rischia l'esclusione dalle graduatorie di terza fascia per l'intero triennio 2021-2024.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Con il punteggio di 14,50, la ricorrente avrà sicuramente la possibilità di accedere ad una supplenza. Al fine di dimostrare tale circostanza si produce la tabella del Sindacato Scuola ASSET SCUOLA (pag.3, allegato n.9) ove sono indicati i punteggi minimi che consentono di essere convocati per l'assegnazione di una supplenza nel corrente anno scolastico. Si evince che nell'Ambito Territoriale di Napoli occorre essere titolari di un punteggio di almeno 12,74 per il profilo CS.

La ricorrente è senza occupazione. Occorre segnalare come l'istante per accettare la convocazione come CS presso l'Istituto Comprensivo "Amedeo Maiuri" abbia dovuto presentare in data 26.11.2021 le dimissioni dal rapporto di lavoro che aveva in essere con Istituto Scolastico Cesare Brescia S.R.L. di Pompei (allegato n.10).

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, affinché, Voglia *contrariisreiectis*,

- previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto prot. 3764/07 del 17.12.2021 emesso dall'I.C. "Amedeo Maiuri" di Pompei (NA) di risoluzione del contratto di supplenza per mancanza del requisito di accesso sul profilo CS e di ogni altro atto contrario emesso, siccome illegittimo ovvero irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore;
- accertare e dichiarare il diritto al reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^a fascia ATA, triennio 2021/24, per il profilo di Collaboratore Scolastico in quanto munito di validi titoli di studio e servizio (30 giorni entro 25.07.2008);
- condannare l'Amministrazione Scolastica resistente a disporre il reinserimento nelle graduatorie predette, profilo di Collaboratore Scolastico, con il punteggio di 14,50;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento delle graduatorie di terza fascia, personale ATA, a.s. 2021/2024;
2. DM 50/2021;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- 2.1 certificato di servizio presso l'Istituto Paritario;
3. decreto prot. 5275 del 11.08.2021 emesso dal Liceo Statale "E. Pascal" di Pompei (NA) di pubblicazione delle graduatorie definitive d'Istituto di III fascia ATA;
4. contratti di lavoro a tempo determinato, a.s. 2021/2022;
5. decreto prot. 3764/07 del 17.12.2021 emesso dall'I.C. "Amedeo Maiuri" di Pompei;
6. ordinanza n. 3738/2020 del 27/07/2020, Tribunale di Padova, Sezione Lavoro;
7. ordinanza del 02/02/2021 Tribunale di Padova, Sezione Lavoro;
8. sentenza n. 3230/2018, Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro;
9. tabella del Sindacato Scuola sui punteggi minimi;
10. dimissioni dal rapporto di lavoro con Istituto Scolastico Cesare Brescia S.R.L. di Pompei.

Salvisiuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato. Si rappresenta inoltre che il ricorrente risulta esente dal versamento del contributo unificato.

Castellammare di Stabia (NA), 15.02.2022

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

Istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., Provincia di Napoli, in cui la ricorrente risulta inserita, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, valutata l'opportunità della notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la ricorrente a procedere alla stessa, mediante pubblicazione del presente atto e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>, ovvero con le modalità che riterrà più congrue.

Castellammare di Stabia (NA), 15.02.2022

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

